



Statuto dell'Associazione di promozione sociale e culturale "Case Sottane"

Art. 1 DENOMINAZIONE

Nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e successive integrazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata "Case Sottane".

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Collecchio Strada Campiolo 8, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Gli eventuali utili che l'Associazione potrà produrre nel tempo, non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione intende perseguire nel tempo azioni e progetti dove, la promozione e la formazione ad uno stile di vita solidale, la solidarietà, la pace, il rispetto reciproco, il rispetto dell'ambiente, l'aiuto a persone in difficoltà e la valorizzazione del territorio, sono obiettivi primari e azioni fondanti.

Attraverso questo operare, l'Associazione mira ad avviare azioni e iniziative volte alla realizzazione di piccole Comunità Rurali che vedranno, attraverso il lavoro quotidiano, un'azione di recupero e fermento delle nostre Comunità. Iniziale bacino di sviluppo, sarà un progetto di Comunità in un borgo sull'Appennino Parmense chiamato Case Sottane.

Saranno avviati processi di formazione utili a favorire e sviluppare percorsi per una crescita sia personale che comunitaria. Una formazione accessibile a tutti su vari temi della vita sociale, politica, culturale umana e spirituale: incontri e dialoghi con altre realtà comunitarie per evitare l'autoreferenzialità. Tutte iniziative consone allo spirito del vivere comunitario e alle nostre radici cristiane.

Ancor più precisamente, l'Associazione si identifica nei seguenti punti:

- Favorire e realizzare progetti di piccole comunità rurali, dove la persona e la ricerca del Bene ritrovano la loro centralità nel vivere i valori cristiani.
- Accogliere persone in difficoltà e favorire il loro inserimento nella vita ordinaria, attraverso progetti di inclusione e di assistenza in percorsi di lavoro agricolo e artigianale.
- Favorire e sperimentare l'approvvigionamento comune del cibo attraverso l'autoproduzione, l'acquisto comune e lo scambio di prodotti. Nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema agricolo.
- Favorire e sostenere progetti di formazione per la crescita personale.
- Contribuire al mantenimento e alla salvaguardia dell'ambiente e della vita, attraverso pratiche agricole rispettose, recupero degli edifici, utilizzo di pratiche a basso impatto ambientale, l'utilizzo di fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico.
- La costante ricerca del bene personale e della Comunità, nel rispetto reciproco in condivisione e comunione con gli altri, qualsiasi provenienza, religione, condizione sociale e umana essi siano.



I soci saranno invitati alla partecipazione volontaria alle attività ed alla gestione dell'Associazione, oltre che al coinvolgimento nella gestione del progetto in quanto primi fruitori dei benefici che ne scaturiscono; altresì l'attività e la vita dell'Associazione sono aperte anche a coloro che, senza partecipare direttamente all'attività o senza goderne in alcun modo i vantaggi, intendano sostenerla da un punto di vista imprenditoriale ed economico.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi attraverso la realizzazione di attività:

- a. Attività agricole
 - Coltivazione di fondi agricoli in proprio o per conto terzi
 - Produzione e vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti del sottobosco, fiori e piante.
 - Lavorazione e vendita di legname da ardere.
 - Attività artigianale di lavorazione del legno, della pietra e altro con vendita al dettaglio e all'ingrosso.
 - Produzione e trasformazioni di prodotti agricoli e alimentari
 - Gestione di aree di interesse naturalistico ed escursioni a piedi e a cavallo.
 - Allevamento di animali, nel rispetto del loro benessere.
 - Allevamento di pecore selezionate per la valorizzazione della filiera della lana.
 - Attività di Sheepdog (divulgazione di tecniche di lavoro, con cani da conduzione dei greggi)
 - Attività di divulgazione per i lavori agricoli con cavalli da tiro.
- b. Gestione di strutture residenziali, turistiche e di accoglienza per attività inerenti gli scopi sociali e per la facilitazione dello sviluppo nel territorio del turismo sostenibile, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.
- c. Elaborazione di progetti per la valorizzazione dei beni naturali, la difesa del territorio, delle strutture antiche.
- d. Attività di accoglienza di soggetti in difficoltà sia diurna che residenziale (es: minori in affido temporaneo). Percorsi di pet-therapy finalizzati al recupero e alla cura di soggetti disabili.
- e. Attività didattica con animali della fattoria, attività culturali, divulgative e di formazione rivolte sia ai soci sia a terzi.
- f. Progettazione e gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento. Formazione e informazione per allevatori, sulle pratiche di prevenzione da predazione da fauna selvatica (Lupo) con i cani da guardiania.
- g. Gestione di attività culturali, divulgative, ricreative e di animazione in genere, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.
- η. Realizzazione ed eventuale vendita di pubblicazioni librerie e multimediali.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni, appalti o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati ed in collaborazione con realtà di volontariato.

L'Associazione può inoltre:

- svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali;
- fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali;
- svolgere la propria attività anche a favore di non soci ed avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

In ogni caso qualsiasi eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione sarà accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento Interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Sarà indispensabile esprimere nella domanda, con ampiezza e profondità, le motivazioni, gli intenti, gli interessi esistenziali, eventuali progetti, per cui si richiede di associarsi. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto al ed ottenuto dal Consiglio Direttivo la qualifica di socio.

Entrambe le categorie di soci hanno diritto di elettorato degli organi sociali in forma attiva e passiva.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e gratuito. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci sono tenuti all'osservanza del Regolamento interno, approvato dall'Assemblea. La stessa Assemblea deve approvare le eventuali variazioni.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, quindi ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, mediante i due seguenti sistemi, uno alternativo all'altro:

- avviso scritto, sotto forma di messaggio di posta elettronica o di lettera semplice, da inviare agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; faranno fede la data di invio, in relazione alla successiva conferma della ricezione del messaggio da parte di ogni ricevente, nel caso della posta elettronica, o il timbro postale nel caso della lettera semplice via posta ordinaria;
- avviso affisso nei locali interni o all'esterno della Sede almeno 15 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione o in altro luogo appropriato.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto col voto favorevole di 2/3 dei soci;

b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a nove membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti si prosegue con altre votazioni.

Rimane in carica a partire dal giorno dell'elezione da parte dell'Assemblea dei soci per quattro anni o fino ad eventuale scioglimento anticipato. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad organizzare le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Rimane in carica a partire dal giorno dell'elezione da parte dell'Assemblea dei soci per tre anni o fino ad eventuali dimissioni o forza maggiore.

1. ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
2. presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
3. rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
4. convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
5. dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- da iniziative promozionali
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

L'Associazione, per favorire il proprio funzionamento, potrà inoltre compiere tutte le operazioni, commerciali, contrattuali, mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento degli scopi sociali o, comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi e comunque a questi annesse beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con il voto favorevole dei due terzi degli associati convocati in Assemblea straordinaria. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, o comunque per fini di utilità sociale.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

